

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1997, n. 2

Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 1995

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1

Conto finanziario

1. Il conto finanziario della Regione del Veneto per l'esercizio 1995 è approvato secondo le risultanze indicate negli articoli seguenti.

Art. 2

Entrate di competenza dell'esercizio 1995

1. Le entrate derivanti:

- a) da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali o di quote da esso devolute alla Regione stessa a titolo di ripartizione del Fondo Comune di cui all'articolo 8 della legge 6 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni;
- b) da contributi ed assegnazioni dello Stato ed in genere da trasferimenti di fondi dal bilancio statale, anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dallo Stato alla Regione;
- c) da rendite patrimoniali, da utili di Enti o aziende regionali;
- d) da alienazione di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitali e rimborso di crediti;
- e) da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie;
- f) da contabilità speciali;

accertate nell'esercizio finanziario 1995 per la competenza propria dell'esercizio stesso, risultano complessivamente stabilite

in	L. 33.626.043.335.434
delle quali sono state riscosse	L. 30.556.799.288.962
e sono rimaste da riscuotere	L. 3.069.244.046.472.

Art. 3

Spese di competenza dell'esercizio 1995

1. Le spese per:

- a) gli organi, le strutture ed i servizi dell'amministrazione

generale;

- b) il sostegno del settore primario, secondario ed energetico;
 - c) la razionalizzazione del settore terziario;
 - d) interventi nel campo delle abitazioni;
 - e) il potenziamento delle strutture e delle attività a servizio del territorio;
 - f) la difesa del suolo e la tutela dell'ambiente;
 - g) la riqualificazione dei sistemi di protezione sociale e sanitaria dei cittadini;
 - h) le strutture ed i servizi per la cultura, la scuola, la formazione professionale ed il tempo libero;
 - i) gli oneri non ripartibili e per le contabilità speciali;
- impegnate nell'esercizio finanziario 1995 per la competenza propria dell'esercizio stesso, risultano complessivamente stabilite

in	L. 33.614.148.249.443
delle quali sono state pagate	L. 30.959.399.143.228
e sono rimaste da pagare	L. 2.654.749.106.215.

Art. 4

Residui attivi dell'esercizio 1994 e precedenti

1. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1994 e precedenti risultavano stabiliti

in	L. 4.517.611.977.656
dei quali nell'esercizio 1995 sono stati riscossi	L. 2.505.197.380.298
sono stati riaccertati in meno	L. 383.947.814.438
e sono rimasti da riscuotere al 31 dicembre 1995	L. 1.628.466.782.920.

Art. 5

Residui passivi dell'esercizio 1994 e precedenti

1. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1994 e precedenti risultavano stabiliti

in	L. 3.137.121.139.116
dei quali nell'esercizio 1995 sono stati pagati	L. 2.103.309.599.915
sono stati eliminati	L. 428.957.400.360
e sono rimasti da pagare al 31 dicembre 1995	L. 604.854.138.841.

Art. 6

Residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1995

1. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1995 risultano stabiliti nelle seguenti somme:

a) somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1995 (articolo 2)	L. 3.069.244.046.472
b) somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 4)	L. 1.628.466.782.920

Totale residui attivi al 31 dicembre 1995	L. 4.697.710.829.392.
	=====

Art. 7

Residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1995

1. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1995 risultano stabiliti nelle seguenti somme:

a) somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell'esercizio 1995 (articolo 3)	L. 2.654.749.106.215
b) somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 5)	L. 604.854.138.841

Totale residui passivi al 31 dicembre 1995	L. 3.259.603.245.056.
	=====

Art. 8

Situazione di cassa

1. La situazione di cassa dell'esercizio 1995 è determinata come segue:

a) Fondo di cassa al 31 dicembre 1994		L. 45.341.405.556
b) Riscossioni dell'esercizio 1995:		
in conto residui	L. 2.505.197.380.298	
in conto competenza	L. 30.556.799.288.962	L. 33.061.996.669.260
	-----	-----
	sommano	L. 33.107.338.074.816
c) Pagamenti dell'esercizio 1995:		
in conto residui	L. 2.103.309.599.915	
in conto competenza	L. 30.959.399.143.228	L. 33.062.708.743.143
	-----	-----
Fondo di cassa al 31 dicembre 1995		L. 44.629.331.673.
		=====

Art. 9

Situazione amministrativa

1. È accertato nella somma di lire 1.482.736.916.009 il saldo finanziario positivo alla fine dell'esercizio 1995, come risulta dai seguenti dati:

ATTIVO

a) Saldo finanziario positivo accertato alla chiusura dell'esercizio 1994		L. 1.425.832.244.096
b) Entrate accertate nell'esercizio 1995		L. 33.626.043.335.434
c) Diminuzione residui attivi provenienti dall'esercizio 1994 e precedenti:		
1) accertati al 1 gennaio 1995	L. 4.517.611.977.656	
2) accertati al 31 dicembre 1995	L. 4.133.664.163.218	

	in meno	L. 383.947.814.438

Totale dell' Attivo		L. 34.667.927.765.092
		=====

PASSIVO

d) Spese impegnate nell'esercizio 1995		L. 33.614.148.249.443
e) Diminuzione residui passivi provenienti dall'esercizio 1994 e precedenti:		
1) accertati al 1 gennaio 1995	L. 3.137.121.139.116	
2) accertati al 31 dicembre 1995	L. 2.708.163.738.756	

	in meno	L. 428.957.400.360

Totale del Passivo		L. 33.185.190.849.083
Saldo finanziario positivo		L. 1.482.736.916.009

Totale a pareggio dell' Attivo		L. 34.667.927.765.092.
		=====

Art. 10

Variazioni di bilancio

1. È approvata la variazione di cassa di lire 5.400.000.000 apportata in aumento allo stanziamento di cassa autorizzato al capitolo n. 60019 "Quota del fondo sanitario regionale in conto capitale per spese di investimento", mediante riduzione per pari importo dello stanziamento autorizzato al capitolo n. 80030 "Fondo di riserva di cassa" - che presenta la sufficiente disponibilità - al fine di consentire la regolazione contabile di somme corrisposte alle ULSS del Veneto, a titolo di quota regionale del Fondo sanitario nazionale in

conto capitale per il secondo trimestre 1995.

2. È approvata la variazione di competenza e di cassa di lire 620.000.000.000 apportata nelle "Partite di giro" in aumento agli stanziamenti del capitolo di entrata n. 9817 "Prelievo somme dal c/c acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato - fondi sanitari" ed al corrispondente capitolo di spesa n. 91001 "Versamenti nel c/c acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato - sanità", al fine di consentire la regolazione contabile delle somme complessivamente

te versate e prelevate sul conto corrente n. 22942 - Contributi sanitari -, acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato, la cui entità eccedeva gli stanziamenti iscritti ai relativi capitoli di bilancio.

Art. 11

Conto patrimoniale

1. È approvato il conto generale del patrimonio per l'anno finanziario 1995 di cui all'articolo 104 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, e successive modificazioni ed integrazioni, allegato alla presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 23 gennaio 1997

Galan

(Gli allegati relativi alla presente legge saranno pubblicati in un successivo apposito supplemento al Bollettino ufficiale, ndr).

Dal procedimento di formazione della legge regionale 23 gennaio 1997, n. 2

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Fabio Gava ha adottato il disegno di legge con deliberazione 9 luglio 1996, n. 41/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 12 luglio 1996, dove ha acquisito il n. 187 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari 1^a, 2^a, 3^a, 4^a, 5^a, 6^a e 7^a in data 16 luglio 1996;
- La 1^a commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 7 novembre 1996, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Lucio Pasqualetto, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 18 dicembre 1996, n. 11390;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 23 dicembre 1996;
- Il Commissario del Governo, con nota 13 gennaio 1997, n. 200/22712, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1° comma dell'art. 127 della Costituzione.

Strutture amministrative regionali competenti:

- Dipartimento per il bilancio, controllo di gestione e credito;
- Dipartimento per le finanze, i tributi e la ragioneria.